

Comune di Bellizzi



71 DETERMINAZIONE 25-01-2021
N° di Registro Generale del

Numero di settore: 18 del 25/1/2021

Proposta n. 89 del 18/1/2021

**OGGETTO: ART. 66 DELLA LEGGE 448/98 E S. M. I. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'.
ANNO 2020.**

Responsabile del procedimento: Dr. Francesco Pelella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO

- dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e delle successive modifiche e integrazioni in materia di assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori,
- dell'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e delle successive modificazioni), relativo all'assegno di maternità, istituito dall'art. 66 della legge n.448/98,
- del D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare e del successivo D.P.C.M. 25 maggio 2001 n. 337 "Regolamento recante modifiche al D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori, nonché del D. M. n. 34 15 marzo 2002 "Regolamento recante modifiche al D.P.C.M. 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli assegni in oggetto sono riconosciuti agli aventi diritto che presentano regolare domanda, per l'importo definito e rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che nella circolare INPS n° 31 del 25/02/2020 sono stati rivalutati per l'anno 2020 gli importi come di seguito riportati: per l'assegno di maternità € 348,12 per cinque mensilità per complessivi € 1.740,60;

CONSIDERATO che all'INPS spetta l'effettiva erogazione delle somme concesse dal Comune e che conseguentemente il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno alcuno a carico del bilancio comunale;

PREMESSO che è pervenuta, nei termini prescritti (prot. n. 19880 del 22/10/2020), un'istanza di concessione dell'assegno di maternità da parte di una richiedente extracomunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale;

CHE la signora in oggetto è coniugata con un signore extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo;

VISTO che il comma 2 dell'articolo 30 del Testo unico sull'immigrazione n. 286/1998 stabilisce che "Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro";

VISTA al riguardo la nota del 20.01.2015, trasmessa ai Comuni Italiani, nella quale, sempre relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI - prendendo a riferimento le norme nazionali ed europee che sanciscono il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale, ha individuato le seguenti categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, ai quali va riconosciuto, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali di legge, il diritto all'assegno di cui sopra: 1) cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti; 2) cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti; 3) cittadino titolare della protezione sussidiaria; 4) cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti; 5) cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 6) cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 7) cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari; 8) cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

RICHIAMATA la Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, la quale introduce il riconoscimento di un "insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione", sulla base del principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, nella materia della sicurezza sociale;

ATTESO che la nozione di "sicurezza sociale", contenuta nella citata Direttiva, deve essere intesa nell'accezione propria del diritto dell'Unione Europea, sulla base della lettura combinata degli artt. 3 comma 3 e 70 del Regolamento CE n. 883/2004, ove vengono definiti i settori della sicurezza sociale, alla luce della quale le prestazioni di "sicurezza sociale" non sono solo quelle prettamente pensionistiche, ma anche quelle cosiddette "miste", ovvero aventi carattere assistenziale, riguardanti, tra le altre, le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

DATO ATTO che nelle situazioni di conflitto tra una norma interna (statale o regionale) e il diritto dell'Unione Europea, se non è possibile un'interpretazione conforme, va applicato il principio della prevalenza del diritto dell'Unione (Corte Costituzionale 170/284, 389/1989, 168/1991);

VISTE, inoltre, le sentenze emesse da numerosi Tribunali italiani che hanno visto soccombenti i Comuni a seguito di ricorsi da parte di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per la concessione dell'assegno di maternità fra cui:

- la sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro n. R. G. 168/2014 del 13/5/2014
- l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro n. R.G. 7997/2015 del 6/11/2015
- la sentenza del Tribunale di Alessandria, n. R.G. 315/2015 del 4/8/2015
- l'ordinanza del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro n. R.G. 1100/2017 del 16/11/2017
- la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. RG 1123/2016 del 28/9/2017
- la sentenza della Corte di Appello di Firenze, n. RG 268/2017 del 12/10/2017
- l'ordinanza del Tribunale di Torino n. RG 8279/2017 del 15/2/2019
- l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, n. RG 41/19 del 4/12/2019

PRESO ATTO del contenzioso recentemente instaurato nei confronti del Comune di Bellizzi da parte della suddetta cittadina extracomunitaria con la Costituzione di una Messa in Mora (protocollo n. 22257 del 25/11/2020);

CONSIDERATO che in caso di attivazione di un procedimento giudiziale si vedrebbe l'Ente verosimilmente soccombente;

PRESO ATTO della nota della Direzione Centrale INPS (prot. n. 203 del 7/1/2021) in risposta alla nostra richiesta di parere, dove fra l'altro si legge: "Per quanto riguarda l'assegno di maternità da Lei citato questo istituto svolge il ruolo di mero Ente erogatore della prestazione di cui trattasi, sulla base dei dati forniti dai Comuni, i quali hanno completa potestà concessiva della prestazione ed effettuano in autonomia la valutazione delle domande presentate dagli interessati, ivi compresa la valutazione dei permessi di soggiorno in possesso dei medesimi";

RITENUTO conseguentemente di recepire, in via di autotutela, il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di maternità di base, concesso dal Comune ed erogato dall'INPS;

VISTA pertanto la domanda presentata dalla suddetta potenziale beneficiaria (prot. n. 19880 del 22/10/2020);

PRESO ATTO dell'istruttoria relativa alla suddetta domanda e della verifica della sussistenza dei requisiti previsti nelle normative su richiamate (protocollo n. 750 del 15/1/2021);

DATO ATTO della sussistenza dell'obbligo per i richiedenti, debitamente informati, di informare tempestivamente l'ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare o di altri elementi salienti per la concessione del beneficio e che sulla base di tali mutamenti il beneficio potrà essere revocato o rideterminato;

RITENUTO necessario provvedere, sulla base di quanto sopra, con proprio atto alla concessione dell'assegno al soggetto richiedente risultato in possesso di tutti i requisiti, previsti dalla normativa;

VISTO l'art. n. 107 del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n 267 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO l'articolo n. 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n 267, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile" e s.m.i.;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2021;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

- di CONCEDERE l'assegno di maternità alla suddetta beneficiaria a seguito della presentazione dell'istanza protocollo n. 19880 del 22/10/2020;
- di STABILIRE che l'importo dell'assegno da erogare è di Euro 1.740,60;
- di PRENDERE ATTO che:
 - a. il presente atto non reca le generalità della richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
 - b. per la richiedente è stato indicato il numero e la data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale dell'Ente nonché l'importo;
- di PRENDERE ATTO che la documentazione relativa al presente procedimento è conservata agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere all'INPS i dati della signora di cui sopra per la concessione dell'assegno.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il dr. Francesco Pelella.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr. Alfonso DEL VECCHIO

